



STeP

***SICUREZZA DEI DATI E APPLICAZIONE
DEL CODICE DELLA PRIVACY
(D.L.gs. 196/2003)***

OBIETTIVI

2

- **Fornire le conoscenze di base relative al tema del trattamento dati**
- **Comprendere i ruoli e le responsabilità nel sistema di gestione della sicurezza dei dati**
- **Acquisire e diffondere la cultura della riservatezza e della tutela dei dati personali**



INTRODUZIONE

3

- Il “Testo Unico” è entrato in vigore il 1 gennaio 2004
- Nasce dall’esigenza di uniformare le leggi emanate fino ad oggi in materia di protezione dei dati personali
- E’ denominato “Codice” (Art.2)



FONTI NORMATIVE

LA NORMATIVA EUROPEA

4

- L' art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950 riconosce tra i diritti fondamentali:
 - Il rispetto della vita privata e familiare
 - Il rispetto del domicilio
 - Il rispetto della corrispondenza
- La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 riconosce il diritto di ciascun individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano



FONTI NORMATIVE

LA NORMATIVA EUROPEA

5

- La bozza della Convenzione europea del 2003 prevede il controllo di un'autorità indipendente sulle norme relative:
 - Alla protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni
 - Alla libera circolazione dei dati



FONTI NORMATIVE

LA NORMATIVA EUROPEA

6

- Il “diritto ad essere lasciato solo” (il cd. Right to be alone), tipico dei paesi anglosassoni, concepito quale fondamentale diritto alla propria riservatezza dalle aggressioni dei mass media, ha lasciato spazio ad una nozione più ampia del diritto alla propria privacy



FONTI NORMATIVE

LA NORMATIVA EUROPEA



- Oggi la privacy, dovendo fare i conti con la società dell'informazione, “dove è impossibile transitare senza lasciare tracce” (*R. Acciai, ex-Funzionario Garante Privacy*), da strumento passivo di difesa dalle intrusioni altrui, è divenuta strumento di libertà e partecipazione e, quindi, potere di controllo e conoscenza sulla circolazione dei propri dati personali



FONTI NORMATIVE

ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

8

- Nel nostro ordinamento non esistono fonti normative precedenti il Codice che esprimano tutela alla riservatezza
- Per contro la Costituzione riconosce espressamente alcune libertà che possono atteggiarsi al limite della riservatezza



FONTI NORMATIVE

ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

9

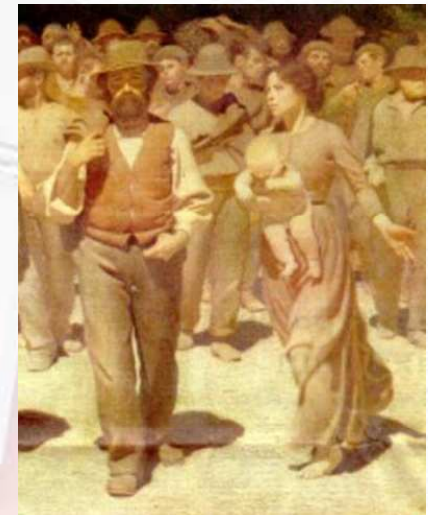
■ **Artt. 2 e 3 della Costituzione:**

- **L'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo**

Ha natura di clausola generale?

- **L'art. 3 sancisce il principio di uguaglianza**

Va letto in una dimensione individuale o sociale?



FONTI NORMATIVE

ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

10

- **Gli artt. 13-14-15 della Costituzione**
 - Sanciscono l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio della libertà e segretezza della corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione
 - La maggior parte della dottrina esprime sfavore verso l'utilizzo di queste norme come fondamento costituzionale per il diritto alla riservatezza



FONTI NORMATIVE

ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

- **Art. 21 della Costituzione sancisce la libertà di pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
E' una norma contraddittoria in quanto:**
 - **Nega la rilevanza costituzionale del diritto alla riservatezza perché ritenuta incompatibile con la libertà di espressione**
 - **Fonda il principio costituzionale del diritto alla riservatezza proprio su questa disposizione**



FONTI NORMATIVE

INTERVENTI LEGISLATIVI

12

L.n. 675/96

L.d.n.676/96

D.lgs n. 123/97

D.lgs n. 255/97

D.lgs n. 135/98

D.lgs n. 389/98

d.lgs n. 51/99

d.lgs n. 135/99

d.lgs n. 281/99

d.lgs n. 282/99

l.n. 344/98

l.n. 25/99

l. n. 127/01

l. n. 325/00

d.lgs. 467/01

d.p.r.n.318/99



- **La legge fondamentale n. 675/96 è stata più volte integrata e modificata fino al d.lgs. n. 196/03 (Codice della privacy), a sua volta ancora integrato dalla l. n. 45/04**

ASPETTI GENERALI DEL CODICE

- La prima parte è dedicata alle disposizioni generali, ordinate in modo da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato
- La seconda parte è dedicata a settori specifici. Essa, oltre a disciplinare aspetti specifici, introduce la disciplina per il settore sanitario e quella dei controlli sui lavoratori
- La terza parte affronta la materia della tutela amministrativa e giurisdizionale con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni sull'ufficio del Garante



PRINCIPI GENERALI DEL CODICE

- Diritto alla protezione dei dati personali (Art.1)
- Il Codice esordisce con un'affermazione di principio:

“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”



- **Principio di finalità (Art.2)**

Con tale affermazione il Codice riconosce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato e garantisce l'effettività di tali diritti e di tali libertà attraverso la semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte dei titolari del trattamento



PRINCIPI GENERALI DEL CODICE

- **Principio di necessità (Art. 3)**
 - In base a tale principio i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi
 - I dati personali devono essere trattati solo quando le finalità perseguite nei singoli casi non possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità



IL SIGNIFICATO DELLE ESPRESSIONI LETTERALI RICORRENTI NEL CODICE

17

- Il legislatore offre una precisa descrizione delle operazioni che hanno ad oggetto dati personali (Art. 4)
 - TRATTAMENTO
 - DATO PERSONALE
 - DATI SENSIBILI
 - TITOLARE
 - RESPONSABILE
 - INCARICATI
 - INTERESSATO
 - COMUNICAZIONE
 - DIFFUSIONE
 - BLOCCO
 - GARANTE



IL SIGNIFICATO DELLE ESPRESSIONI LETTERALI RICORRENTI NEL CODICE

18

■ TRATTAMENTO

È qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute anche senza il supporto di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione l'estrazione, il raffronto l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati



■ DATO PERSONALE

È qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificato o identificabili, anche in modo indiretto, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso il numero di identificazione personale



■ DATI SENSIBILI

Sono dati personali che permettono la rivelazione dell'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale



IL SIGNIFICATO DELLE ESPRESSIONI LETTERALI RICORRENTI NEL CODICE

21



■ TITOLARE

È la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni relative ad altre finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza



■ RESPONSABILE

Figura definita dalla legge ma solo eventuale con lo scopo di supportare l'attività del titolare è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali



IL SIGNIFICATO DELLE ESPRESSIONI LETTERALI RICORRENTI NEL CODICE

23

■ INCARICATI

Sono le persone fisiche autorizzate a effettuare operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile



■ INTERESSATO

È la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali



IL SIGNIFICATO DELLE ESPRESSIONI LETTERALI RICORRENTI NEL CODICE

25

■ COMUNICAZIONE

Consiste nel dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualsiasi forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione



■ DIFFUSIONE

Consiste nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione



■ BLOCCO

Consiste nella conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento



■ GARANTE

E' un'autorità istituita dalla legge precedente (l. n. 675/1996) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali



DIRITTI DELL'INTERESSATO

- **L'interessato è la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali (Art.7)**
 - Deve poter conoscere con esattezza ogni informazione rispetto al trattamento dei suoi dati personali
 - Ha il potere di esercitare diverse azioni conoscere se i propri dati sono conservati
 - Nei casi debba manifestare il proprio consenso al trattamento deve ottenere un'informativa dettagliata
 - Può rivolgersi al Garante per ottenere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali



DIRITTI DELL'INTERESSATO

- **L'interessato può chiedere:**
 - **L'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei propri dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge e/o trasformati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti**
 - **I diritti dell'interessato non possono essere esercitati quando i trattamenti sono effettuati in virtù di particolari normative e comunque nei casi espressamente previsti dalla legge**
- **Nessuna formalità particolare è stata prevista per l'esercizio dei diritti di cui si è detto in precedenza (Art.8)**



REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

31

- Il Codice prevede le seguenti regole (Art.11):
 - Liceità e correttezza
 - Pertinenza, non eccedenza e completezza
 - Conservazione dei dati per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo



REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

32

- **Costituiscono condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali**
 - **Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta promossi dal Garante, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (Art.12)**
 - **L'osservanza dei Provvedimenti del Garante (Art.154-160)**



REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

33

- **In caso di cessazione del trattamento i dati sono (Art. 16)**
 - **Distrutti**
 - **Ceduti ad altro titolare per ulteriore trattamento compatibile con gli scopi originari della raccolta**
 - **Conservati per fini personali e sottratti a comunicazione o diffusione**
 - **Conservati o ceduti ad altro titolare ai fini storici, statistici o scientifici secondo le disposizioni normative**
 - **Sono trattati in base a un obbligo previsto dalla legge**
 - **Sono trattati ai fini di investigazioni difensive**



REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

34

- **Principi applicabili a tutti i tipi di trattamento**
 - **Principio di legalità (Art.18)**
 - In base a tale principio tutti i soggetti pubblici, con la sola eccezione degli enti pubblici economici, possono trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali alle quali sono preposti, pur dovendo sempre attenersi alle normative vigenti in materia e nei limiti imposti dalle leggi e dai regolamenti



REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

35

- **Principi applicabili a tutti i tipi di trattamento**
 - **Principio di legalità (Art.18 IV comma)**

Salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, la pubblica amministrazione può trattare dati personali, senza dover acquisire il consenso espresso dell'interessato



REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

36

- **Principi applicabili al trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari**

- **Principio di finalità (Art.19):**

Il trattamento da parte di un soggetto pubblico (non economico) riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, purché effettuato perseguendo finalità istituzionali anche in mancanza di una legge o di un regolamento che lo preveda espressamente



REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

37

- Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili (Art.20)

Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici (non economici) è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificate le tipologie di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

CERTIFICATO MEDICO

per CONVULSIONI della patologia di guida

della categoria A B C D E

VISTA

La dichiarazione di cui al D.P.N. 19 Aprile 1996

Si certifica che il signor [REDACTED]
nato il ...
residente in ...
C.F. ... codice fiscale ...
dov. da ... (patente per ...)
rilasciato da ...
ha stature di ... e peso di ...

Non presenta sintomi che lo mettano fuori di sé o che lo mettano in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotroici o che comunque alterino le sue psichiche della persona.

Il medico ha verificato la correttezza della condotta del conducente, e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche e rilevanti alterazioni dei sensi che possano compromettere la sicurezza della guida di quel determinato tipo di veicolo.

Posizione: ... all'occhiata ... all'occhiata ...
ad occhio nudo
e di visione corretta
grado di riduzione ...
senza sintomi ... campo visivo ... senza compromissione ...
visione periferica ... visione notturna ...
percepisce la voce di conversazione ... prima udibile ...
a destra ... a sinistra ...
possessione degli atti di reazione e di controllo (movimenti in dritti)
attenti: ... rapidità ... regolarità ...
attenti: ... rapidità ... regolarità ...

Si consegnano al guidatore che ... per ... della patologia di guida di categoria ...

osservazioni: ...

(1) ... obbligo di guida durante la guida ...

(2) ... obbligo di sorveglianza medica durante la guida ...

di n.

chiusura

(3)

REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

38

- **Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili (Art.20)**

Nei casi in cui una disposizione di legge precisi la rilevante necessità di interesse pubblico ma non menzioni le categorie di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è ammesso solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso del Garante anche sulla base di schemi-tipo

REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

39

- **Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili**

- **Le autorizzazioni del Garante (Art.26)**

Se invece il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante di individuare le attività, tra quelle previste dalla legge per i medesimi soggetti, che perseguano finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati sensibili



REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

40

- **Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili**
 - Per la richiesta di autorizzazione si applica il principio del silenzio-rigetto
 - Se il Garante non si pronuncia entro 45 giorni della presentazione il titolare non può considerarsi autorizzato a trattare dati sensibili
 - Il Garante ha appreso che ciò sarebbe stato troppo gravoso per l'intero attuale sistema. E' stato previsto a tale proposito un elenco di autorizzazioni generali per interi settori o per categorie di titolari



REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI PUBBLICI

41

- **Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili**
 - **Elenco delle autorizzazioni:**
 - N.1/2005: dati sensibili nei rapporti di lavoro
 - N.2/2005: salute e vita sessuale
 - N.3/2005: dati sensibili in associazioni e fondazioni
 - N.4/2005: dati sensibili e liberi professionisti
 - N.5/2005: dati sensibili in diversi ambiti
 - N.6/2005: dati sensibili e investigazioni private
 - N.7/2005: dati giudiziari
- **Efficacia delle suddette autorizzazioni:**
30 giugno 2007

REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI PUBBLICI

42

- **Principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari**
 - Come per il trattamento dei dati sensibili, anche i dati giudiziari possono essere trattati da soggetti pubblici (non economici) solo se ciò sia espressamente autorizzato da una norma di legge o da un provvedimento del Garante i quali specifichino le finalità di interesse pubblico, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili (Art.21)



REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI PUBBLICI

43

- **Principio del pari rango**
 - **Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990) è di rango almeno pari al diritto dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60)**



ADEMPIMENTI

- Di seguito sono elencati gli adempimenti previsti in caso di trattamento di dati personali
 - Individuazione delle figure previste dalla legge
 - Informativa all'interessato
 - Consenso dell'interessato
 - Notifica al Garante
 - Autorizzazione al Garante per i dati sensibili
 - Comunicazione al Garante
 - Misure di sicurezza



■ Individuazione del Titolare (Art. 28)

- È titolare del trattamento il soggetto che decide in modo autonomo in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento, ivi compreso il profilo di sicurezza
- Nel caso di una pubblica amministrazione o altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale



- **Individuazione e nomina del Responsabile (Art. 29)**
 - È responsabile del trattamento il soggetto preposto al trattamento dei dati
 - Deve essere nominato per iscritto dal titolare che gli assegna precise istruzioni
 - Deve possedere caratteristiche:
 - Esperienza
 - Capacità
 - Affidabilità



- **Individuazione e nomina degli Incaricati (Art. 30)**
 - Devono essere nominati per scritto dal titolare o dal responsabile e compiere operazioni di trattamento
 - Operano su indicazioni fornite dal titolare o dal responsabile



■ Individuazione e nomina degli Incaricati

- Sono chiamati in causa dal codice per una serie di compiti meramente esecutivi ma di portata non trascurabile
- Estrarre dati dell'interessato e comunicarglieli anche oralmente, offrirgli visione mediante strumenti elettronici, trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico oppure trasmetterli via internet, ricevere l'informazione circa l'accertamento del Garante, se non c'è un responsabile designato o se lo stesso è assente
- Il DPS prevede degli interventi formativi rivolti agli incaricati al trattamento dei dati (art.19.6)



- **Informativa (Art. 13)**
 - **L'Informativa obbliga chiunque tratti dati personali a informare in modo chiaro ed esaustivo gli interessati in merito ai motivi del trattamento, ai criteri di elaborazione dei dati all'obbligo o meno a fornire le informazioni, alla durata dei trattamenti e a dove rivolgersi per esercitare i diritti di controllo sanciti dall'art.7 del Codice stesso**



■ L'informativa deve avere le seguenti caratteristiche:

- Scritta o orale
- Chiara e intelligibile
- Valida per tutte le operazioni del trattamento
- Può valere per più titolari

HOC/10P 03 rev. 00

S.T.E. s.r.l. **Informativa (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - T.U. Privacy) clienti/fornitori**

Spett.le Ditta/Società

La scrivente Società informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.

Con riferimento a tali dati vi informiamo che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali;
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a:
 - nostra rete di tecnici/commerciali
 - istituti di credito
 - società di recupero crediti
 - società di assicurazione del credito
 - professionisti e consulenti,
 - aziende operanti nel settore del trasporto;
 - aziende operanti nel settore degli smaltimenti;
 - aziende operanti nel settore delle analisi chimiche;
 - ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale;
 - i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
 - relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
 - titolare del trattamento dei dati è la nostra Società S.T.E. Servizi Tecnologici per l'Ecosistema srl con sede in Venezia Malcontenta Via della Chimica n. 4;
 - responsabile del trattamento dei suoi dati personali è il sig. Provezzano Salvatore.

Data 05.12.2005

Firma


S.T.E. Servizi Tecnologici per l'Ecosistema s.r.l.
Sede Legale: 30050 Venezia Malcontenta - Via della Chimica, 4
Tel. 041 5470620 - Fax 041 5470729 - E-mail: info@ste.com - <http://www.ste.com>
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese: 02472320276

ADEMPIMENTI

CONSENSO OBBLIGATORIO

51

- Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso con il consenso espresso dell'interessato (Art. 23):
 - Può riguardare l'intero trattamento o singole parti di esso
 - E' valido se espresso liberamente
 - E' valido se documentato per iscritto
 - Deve essere necessariamente manifestato per iscritto quando il trattamento riguarda dati sensibili

IMMOBILIARE CASAFFARI	AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI (legge tutela privacy)	Pagina 1 di 1
--------------------------	--	---------------

Spettabile _____

_____ PAD OVA _____ PD _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in Via San Giusto, 27 _____ telefono _____
tramite _____
confermo di aver ricevuto l'informazione scritta ai sensi e
per gli effetti dell'art. 13 della legge 31.12.1996 n. 675 e, ove necessario, in qualità di interessato (secondo il significato
che tale termine ha nella legge)

_____ esprime il consenso ☐ _____ nega il consenso ☐

al trattamento dei dati personali e che tali dati forniti siano conservati, trattati e diffusi con le modalità e per le finalità indicate dalla comunicazione ricevuta nonché per ogni caso in cui ciò fosse ritenuto dal titolare necessario (anche in mancanza di un obbligo di legge) od opportuno per il migliore perseguimento delle finalità stesse.

- Il consenso non è richiesto quando il trattamento (Art. 24):
 - E' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, regolamento normativa comunitaria
 - E' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale l'interessato è parte
 - Riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque
 - Riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche

ADEMPIMENTI

CONSENSO FACOLTATIVO

53

- Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
 - E' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ai sensi della L. n. 397 del 2000
 - E' necessario per eseguire un pubblico interesse del titolare nei casi indicati dal titolare
 - E' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro
 - E' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica



- Le autorizzazioni generali rappresentano lo strumento più idoneo per assicurare (Art. 26):
 - Agli interessati uniformità ed effettività di garanzie
 - Al titolare, entro i limiti di cui si è detto, di prescindere dalla richiesta di autorizzazione



■ Notifica al Garante (Art. 37-38)

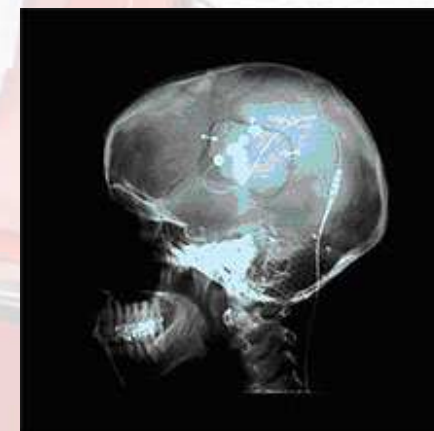
- E' prevista per il trattamento di dati genetici, biometrici, di salute e vita sessuale per procreazione assistita, sulla personalità, sondaggi di opinione, rischio sulla solvibilità economica, situazione patrimoniale, corretto adempimento di obbligazioni, comportamenti illeciti e fraudolenti
- E' previsto l'invio telematico
- Le conseguenze per l'omessa notificazione implicano l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali



■ La comunicazione al Garante (Art. 39)

■ Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

- Comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o da regolamento
- Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria



- **I trattamenti possono essere iniziati decorsi 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante**
(principio del silenzio-assenso)



- Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) definisce, ai sensi del D.lgs n.196/03, (Allegato B) le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali presso le strutture organizzative dell'Ente e i criteri organizzativi per la loro attuazione.



■ Art. 15 del Testo Unico

“Chiunque cagiona danni ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile”



RESPONSABILITA'

60

- Il legislatore ha equiparato l'attività di trattamento dei dati personali ad una attività pericolosa che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico di chi svolge tale attività
- Pertanto chiunque provochi un danno ha l'obbligo di dimostrare di aver adottato ogni misura idonea ad evitarlo



RESPONSABILITA'

■ Responsabilità civile

- Risponde l'ente con tutto il suo patrimonio

Rimane ferma, però, la disciplina dell'art. 2104 C.C. in tema di diligenza del prestatore di lavoro: se vi è violazione dell'obbligo di diligenza nell'adempimento delle istruzioni ricevute da parte del prestatore di lavoro (soggetto delegato) ciò darà luogo all'applicazione di misure disciplinari e dell'obbligo di risarcire i danni

■ Responsabilità penale

- Poiché la responsabilità penale è personale sarà compito del giudice ricostruire la dinamica del fatto e del suo autore



RESPONSABILITA'

- **Ipotesi di condotta attiva**
(trattamento illecito dei dati personali): il giudice dovrà indagare su chi ha realizzato la condotta
- **Ipotesi di condotta omissiva**
(es: inosservanza dei provvedimenti del Garante) e qualora esista un responsabile privacy, l'accertamento sulla responsabilità penale verterà sull'effettività della delega e quindi sulla concreta possibilità che il responsabile aveva nell'evitare la condotta criminosa



PRIVACY E RAPPORTO DI LAVORO

- **Norme richiamate agli art. 113 e 114 del Codice:**
 - **Art. 4 Statuto dei Lavoratori – Impianti audiovisivi**
 - **Art. 8 Statuto dei lavoratori – Divieto di indagini sulle opinioni**
- **“Resta fermo quanto disposto dall’art. 8 della L. n. 300/70 che pone il divieto di indagine a tutela del lavoratore ” (Art. 113)**
- **“Resta fermo quanto disposto dall’art. 4 della L. n. 300/70” che pone il divieto del controllo a distanza (Art. 114)**



PRIVACY E RAPPORTO DI LAVORO

- **Verifica del datore di lavoro sull'uso degli strumenti elettronici**

Esempio: uso del PC aziendale

Premesso che manca una normativa specifica su questo tema, in rispetto all'art.8 dello statuto dei lavoratori, si potrebbe ritenere che l'uso personale del PC è da ritenersi legittimo, per chi ne abbia l'utilizzo per ragioni di lavoro purché:

- **L'uso personale avvenga al di fuori dell'orario di lavoro**
- **L'uso personale non impedisca o diminuisca la capacità del PC ai fini lavorativi o sia piratato**



PRIVACY E RAPPORTO DI LAVORO

- **Esempio: uso del PC aziendale**
 - In che limite il datore di lavoro può accedere al PC utilizzato dal suo dipendente e rilevare così i suoi dati sia personali che lavorativi?
 - A questa questione potremmo dare risposta facendo riferimento agli art. 4 e 8 dello statuto dei lavoratori



L'orientamento del Garante ed anche della più accreditata giurisprudenza è quello di ritenere che il diritto alla riservatezza dei dipendenti non può mutare il titolo di proprietà della strumentazione informatica che è dell'impresa.”(Art.113)

PRIVACY E RAPPORTO DI LAVORO

■ Esempio: e-mail aziendale

Il datore di lavoro può controllare la posta del dipendente in sua assenza?

- Premesso che la corrispondenza è caratterizzata dalla segretezza e che alla stessa stregua va tutelata anche la posta elettronica, premesso anche che è fatto divieto di leggere i messaggi (reato penale), occorre fare un distinguo sulle e-mail aziendali.
- La casella di posta elettronica è sì tutelata, ma quando a metterla a disposizione è il datore di lavoro perde tutta la sua riservatezza, in quanto strumento che l'azienda mette a disposizione del lavoratore al solo fine di consentirgli di svolgere la propria attività



■ Esempio: e-mail aziendale

- Quindi la mailbox aziendale, pur se personale, deve essere intesa come strumento di lavoro
- Personalità non significa necessariamente privatezza dal momento che la e-mail aziendale rimane un bene accessibile a tutti gli altri dipendenti autorizzati



■ Esempio: e-mail aziendale

- Tale divieto non deve intendersi in senso assoluto, ma occorre fare riferimento al fine discriminatorio, tenendo presente che si intende tutelare la libertà e la dignità del lavoratore. In rispetto al principio del bilanciamento di interessi tra le parti è prevista la concertazione con le organizzazioni sindacali



- **Uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo**
- **Uno dei principali temi posti in merito all'art. 4 dello statuto dei lavoratori riguarda la videosorveglianza**



- La normativa, in merito, prevede il rispetto di alcuni principi quali:

- **Principio di liceità**

Il trattamento di video sorveglianza è ammesso solo nei limiti e nel rispetto dei principi della legge

- **Principio di necessità**

Necessario allo scopo perseguito, evitandone ogni uso superfluo e solo quando altre misure risultino insufficienti o inattuabili





■ Principio di proporzionalità

Il trattamento di video sorveglianza deve essere proporzionale allo scopo perseguito

■ Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi



PRIVACY E RAPPORTO DI LAVORO

Premesso il rispetto dei principi sopra citati, secondo quanto dispone lo statuto dei lavoratori in merito alla eventuale installazione di impianti audiovisivi, occorre concordare con i rappresentanti dei lavoratori le relative modalità prima di procedere alla installazione



- I diritti sono esercitati con richiesta senza formalità al titolare o al responsabile
- Forme di tutela:
 - TUTELA AMMINISTRATIVA (Art. 141 a 151 T.U.)
è rimessa al Garante e può assumere le seguenti forme:
 - Reclamo “circostanziato”
 - Segnalazione
 - Ricorso
 - Provvedimenti del Garante successivi al ricorso

■ Ricorso

Strumento di tutela dei diritti dell'interessato di cui all'art.7. Il Codice prevede la possibilità di far valere tali diritti sia innanzi all'Autorità Giudiziaria, sia innanzi al Garante. Si tratta tuttavia di una possibilità alternativa per cui “electa una via non datus recursus ad alteram”.

- **Forme di tutela:**

- **TUTELA GIURISDIZIONALE (ART: 145 T.U. E SS)**

La giurisdizione è attribuita all'Autorità Giudiziaria attraverso due forme:

- **Ricorso**
 - **Opposizione alla pronuncia del Garante**
 - **Il foro territorialmente competente è quello ove ha sede il titolare del trattamento**

- **Provvedimenti cautelari**
 - Se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere il provvedimento impugnato, in deroga alla regola generale dell'esecutività dei provvedimenti in pendenza di opposizione
 - Quando sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, il giudice emana i provvedimenti necessari con decreto motivato
 - La sentenza non è appellabile, mentre è ammesso ricorso per cassazione

- **SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- **SANZIONI PENALI**
 - **Provvedimenti cautelari di sospensione del provvedimento impugnato emanati con decreto motivato**
 - **Pene accessorie: è prevista che la condanna per alcuni reati comporti la pubblicazione della sentenza**



SANZIONI AMMINISTRATIVE

	min	max
Omessa informativa dati Comuni	3000 euro	18000 euro
Omessa informativa dati sensibili Giudiziari	5000 euro	30.000 euro
Cessione dei dati	5000 euro	30.000 euro
Comunicazione dati sanitari da parte di soggetti non autorizzati	500 euro	3000 euro
Omessa o incompleta notificazione	10.000 euro	60.000 euro
Omessa informazione o esibizione al Garante	4000 euro	24.000 euro

SANZIONI PENALI

- **Trattamento illecito di dati comuni (reclusione da 6 a 18 mesi)**
- **Trattamento illecito di dati sensibili (reclusione da 6 a 24 mesi)**
- **Falsità della notificazione, o in atti, documenti o dichiarazioni al Garante (reclusione da 1 a 3 anni)**
- **Inosservanza dei provvedimenti del Garante (reclusione da 3 mesi a 2 anni)**

La violazione del divieto d'indagini sulle opinioni dei lavoratori e di controllo a distanza dei lavoratori sono punite con le sanzioni previste dallo statuto dei lavoratori (artt. 113 e 114). Si tratta della pena dell'ammenda da 154 a 1549 euro o l'arresto da 15 gg. a 1 anno, pene cumulabili nei casi più gravi

In questi casi è previsto il dolo specifico



CONCLUSIONI

- **La mancanza di informazione genera:**
 - **Superficialità nel trattamento dei dati da parte dei titolari che spesso non si preoccupano di adottare idonee misure di sicurezza**
 - **Abuso, qualora si voglia celare dietro la privacy l'incapacità o la mancanza di volontà di fornire le informazioni richieste**
 - **Sfiducia nel sistema di protezione dei dati personali da parte degli interessati**



CONCLUSIONI

81

- L'applicazione delle “misure di sicurezza” previste dalla legge non deve essere vista solo come un'ulteriore imposizione normativa ma come un elemento di riflessione e di aiuto per ridurre i rischi della perdita dei dati e assicurare, di conseguenza, la continuità della conduzione aziendale

